

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) FEDERICO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) CAGGIANO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SILVESTRI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 06/07/2021

FATTO

Estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 5/11/2010 un contratto di prestito personale mediante cessione del quinto stipulato in data 2/8(2016 la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si è rivolta tramite rappresentante volontario all'Arbitro al fine di ottenere dalla convenuta il rimborso degli oneri non goduti per complessivi euro 1.594,52; ha chiesto inoltre le spese di assistenza tecnica.

Richiama la sentenza Lexitor della CGUE e la successiva decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019.

Costituitosi, l'intermediario evidenzia in primo luogo che le domande del ricorrente si basano su elementi imprecisi tali da non consentire alla banca di comprenderne la fondatezza e quindi di predisporre un'adeguata e puntuale difesa delle proprie ragioni; "non è infatti comprensibile se, con la suddetta richiesta, il ricorrente chieda il rimborso delle spese di gestione piuttosto che dei premi assicurativi o di spese di altra natura".

Evidenzia altresì la resistente che non viene indicato il metodo di calcolo posto alla base delle richieste. In relazione a quanto precede, chiede all'Arbitro di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Eccepisce, in ogni caso, la conformità del proprio operato, in sede di estinzione anticipata, alle Istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia, che, sulla base della chiara formulazione letterale dell'art. 125 sexies del TUB, ha da tempo ritenuto operante la tradizionale distinzione (condivisa anche dalla giurisprudenza) tra costi legati ad attività



preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento, in quanto tali non ripetibili, e costi connessi alla durata del rapporto e, quindi, rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Ciò premesso, l'intermediario formula considerazioni "critiche" in merito all'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11/9/2019 (sentenza Lexitor), che, come risulta dalle relative motivazioni, non ha inteso affatto superare la distinzione tra le due categorie di costi; inoltre, come confermato anche dalla giurisprudenza, l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE non potrebbe comunque dispiegare efficacia diretta nei rapporti tra privati; la sentenza della Corte di Giustizia Europea, ad ogni buon conto, non potrebbe comunque trovare applicazione in relazione a rapporti sorti ed esauriti prima della decisione stessa.

Sotto altro profilo, la resistente osserva che un passivo e pieno adeguamento al dettato della sentenza – con l'esborso di ingenti risorse patrimoniali per far fronte alle (potenzialmente numerosissime) richieste dei consumatori di rimborso dei costi, anche con riguardo a rapporti in essere – potrebbe essere fonte di successive contestazioni all'operato degli amministratori della banca nel caso in cui tale esborso dovesse ex post rivelarsi non dovuto.

Richiama giurisprudenza a supporto della sua tesi (ex multis, Tribunale di Roma, ordinanza n. 49639/21; Tribunale di Napoli, sentenza n. 2391/2020).

Nel merito, l'intermediario eccepisce:

la natura up front delle commissioni di attivazione;

la congruità del rimborso eseguito in conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione, in conformità ai principi contabili internazionali IFRS – IAS e secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39), considerato che nel piano di ammortamento, sottoscritto per accettazione e presa visione dal cliente, quest'ultimo ha avuto specifica contezza della ripartizione dei costi e degli interessi;

in ogni caso, la disponibilità a versare al ricorrente l'ulteriore importo di € 200,00 come da offerta formulata in sede di riscontro al reclamo e non accettata dal cliente;

deduce ancora la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione; al riquardo evidenzia che le stesse sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dalla cliente, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128 sexies, comma 4, TUB (cfr. l'incarico regolarmente sottoscritto dal cliente, allegato, e la richiamata giurisprudenza consolidata dell'ABF); inoltre, in base al tenore letterale della Direttiva citata, la definizione di costi fissi rimborsabili ricomprende i servizi che l'ente creditizio impone come obbligatori per ottenere il credito e non quelli di altri servizi accessori, quali ad esempio il costo di consulenze ed intermediazioni finanziarie e assicurazioni aggiuntive che non sono richieste dall'ente creditizio e che il consumatore sceglie di acquistare (cfr. sentenza del Tribunale di Napoli n. 10489/2019); gli importi trattenuti dalla banca e versati all'intermediario del credito non rappresentano dei ricavi per la banca e non costituiscono una voce di guadagno nel bilancio di esercizio, in quanto versati a soggetti terzi estranei al rapporto tra banca e cliente.

Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e/o di statuire che null'altro è dovuto all'attore.

In sede di repliche, il cliente, riportandosi nuovamente alla sentenza della Corte di Giustizia cd. Lexitor e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26526/19, reitera le osservazioni formulate nel ricorso.



DIRITTO

L'ABF è chiamato a pronunciarsi sulla restituzione della quota parte di commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta in corrispondenza della rata n. 49 delle 120 totali di prestito. Ha chiesto anche le spese di assistenza.

La parte ricorrente ha depositato la documentazione contrattuale relativa al finanziamento. Il quadro della materia è stato oggetto di rilettura a seguito della nota sentenza della CGE del 11/9/2019, e del successivo intervento del Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019.

A seguito della predetta decisione:

- 1. il principio di diritto di cui alla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi (up-front);
- 2. il criterio applicabile per la riduzione dei costi (up-front), in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi (recurring) e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF:
- 3. con riguardo al rimborso dei costi (up-front) il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;
- 4. resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi (recurring), trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In definitiva II Collegio di Coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi soggetti a maturazione nel tempo (ABF Collegio di Coordinamento n. 10003/2016) e, dall'alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza LEXITOR, i costi (up-front) sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Questo Collegio, deve aderire al criterio enunciato dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Del resto, alcuni Tribunale di merito (Tribunale di Napoli sentenza del 7.2.2020, n. 1340), come il Tribunale di Torino (sentenza del 21.3.2020, rg 4040/2019) si sono allineati alla lettura proposta dalla Corte di Giustizia.

Più di recente si vedano in questo senso le ordinanze in sede cautelare del Tribunale di Torino del 22/9/2020 (rg 2770/2020) e del Tribunale di Milano -in composizione collegiale-del 3/11/2020 (rg. 27398/2020 e 27406/2020).



Si riportano alcuni passaggi dei recenti provvedimenti dei Tribunali di merito, in cui sono state ulteriormente approfondite le problematiche sottese alla applicabilità della sentenza Lexitor.

Nell'ordinanza del 22/9/2020 del Tribunale di Torino (rg 2270/2020) testualmente:

<Nel presente caso, però, come sottolineato dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 26525 dell'11 dicembre 2019, sopra riportata, e come ben osservato dal Tribunale di Torino nella sentenza 21/3/2020 n. 1434, non si tratta di indagare se la Direttiva 48/2008 sia o meno self.executing e abbia o meno efficacia diretta, verticale od orizzontale, dal momento che tale Direttiva è già stata attuata e trasposta nel diritto nazionale attraverso la legge di attuazione n. 141/2010, che, tra l'altro, ha introdotto l'art. 125 sexies TUB, che riproduce in modo quasi identico la formulazione dell'art. 16 della Direttiva.</p>

Pertanto, nel presente giudizio, si tratta di interpretare una norma di diritto interno immediatamente applicabile nei rapporti tra privati, naturalmente.

A questo proposito, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato in modo conforme alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE Lexitor.

... Accertato, dunque, che l'interpretazione della CGUE non è incompatibile con la lettera dell'art. 125 sexies, appare del tutto compatibile con tale disposizione il metodo interpretativo della CGUE, che, per superare i contrasti tra le varie versioni linguistiche della trasposizione della Direttiva, utilizza ulteriori criteri interpretativi per supportare la scelta della suddetta interpretazione letterale dell'art. 16 della Direttiva, criteri che si attagliano perfettamente anche alla formulazione dell'art. 125 sexies e ai principi dell'ordinamento italiano.

...In definitiva, non essendo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia contra legem, essa resta vincolante per il giudice nazionale, che deve interpretare la norma nazionale di cui all'art. 125 sexies in modo conforme all'art. 16 Direttiva 48/2008 (di cui essa costituisce attuazione) come interpretato dalla CGUE. 2.3.3) Si osserva, inoltre, che le sentenze della CGUE, sia pregiudiziali, sia emesse in sede di verifica della validità delle disposizioni, hanno effetto retroattivo. In tal senso la giurisprudenza Cass., 8 febbraio 2016, n.2468: "La Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti.

.... L'efficacia retroattiva della sentenza Lexitor comporta dunque l'obbligo del giudice nazionale di conformarsi ad essa nell'interpretare l'art. 125 sexies anche relativamente ai rapporti pregressi, purché "non esauriti">.

Sulla stessa linea sono anche le motivazioni delle ordinanze n. 27406 e n. 27398 del 3 novembre 2020 nei procedimenti cautelari dinanzi il Tribunale di Milano:

<Al contrario di quanto dedotto dall'intermediario, il Collegio del Tribunale di Milano ha ritenuto che l'argomento dei limiti all'efficacia diretta "orizzontale" della direttiva sia inconferente in quanto è vero che una direttiva "non può creare obblighi a carico di un singolo e non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti" (Corte giustizia 5.10.2004, nelle cause riunite C-397/01 C-403/01, Pfeiffer et al.); nondimeno la dir. 2008/48/CE è già stata trasposta nel diritto nazionale con il cit. d.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l'art. 125-sexies TUB, a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali.</p>

....L'art. 125-sexies deve interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE di cui costituisce fedele trasposizione. Conviene ricordare che l'obbligo di interpretazione conforme è un



corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli stati membri di "adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione" (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono "tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva [..], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann e molte altre conformi).

.....La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche dalla Cassazione, secondo cui tale interpretazione "ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità".

Resta fermo che l'obbligo di interpretazione conforme non può spingersi al punto di imporre un'interpretazione contra legem>.

Tutto ciò premesso, riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della domanda, dal reclamo allegato dal cliente si evince che quest'ultimo domanda il rimborso, secondo il pro rata temporis, delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione e dei costi di intermediazione (voci di costo addebitate per complessivi € 2.888,16). Incrociando i dati del reclamo e quelli del ricorso il Collegio reputa dunque la domanda ammissibile e compiutamente sviluppata, tale da potere essere presa in considerazione nel merito.

Esaminate a questo punto le clausole contrattuali rileva il Collegio che, alla luce degli orientamenti recenti condivisi da tutti i Collegi ABF, i costi di intermediazione (lettera F) e le stesse commissioni di attivazione (lettera B) sono qui qualificate up front, in quanto riferibili ad attività meramente preliminari alla stipula del contratto di finanziamento;

le commissioni di gestione (lettera C), sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, sono qualificabili come recurring. In proposito rileva il Collegio che è presente in atti il piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente richiamato dalle condizioni generali del finanziamento per cui sono ritenute rimborsabili in applicazione del criterio contrattuale, cosa avvenuta nel caso di specie e dunque null'altro a tale titolo compete al cliente.

In definitiva, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue, applicando ai costi up front il criterio della curva degli interessi (Collegio di Coordinamento 26525/2019) abbiamo euro 726,92 per commissioni di intermediazione ed euro 295,96 per commissioni di attivazione, tenuto conto del TAN pari al 6,00% e della percentuale di calcolo del 37,96%.

Per totali euro 1.022,88. Tale ultimo importo viene arrotondato dal Collegio ad euro 1.023.00.

Attesa la natura seriale e ripetitiva della questione portata in ABF si rigetta la domanda di rifusione delle spese di assistenza tecnica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.023,00.



Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO